

MICHELE MADONNA

LO STATUTO GIURIDICO DEL CATECUMENO
TRA DIRITTO UNIVERSALE
E LEGISLAZIONE PARTICOLARE

1. Il catecumenato dal Codice del 1917 al Concilio Vaticano II. — 2. La disciplina del Codice del 1983. — 3. La legislazione delle Conferenze episcopali. — 4. Gli orientamenti della Conferenza Episcopale Italiana. — 5. Osservazioni conclusive.

1. *Il catecumenato dal Codice del 1917 al Concilio Vaticano II.*

Come noto, il catecumenato, dopo aver rivestito grande importanza nella Chiesa dei primi secoli⁽¹⁾, aveva conosciuto, con il progressivo affermarsi del battesimo dei bambini, a partire dal VI secolo e di fatto sino al Concilio Vaticano II, una progressiva decadenza.

Non sorprende quindi che il Codice del 1917 dedicatesse alla materia scarse e poco significative disposizioni.

Il can. 1239 par. 2 equiparava, ai fini della sepoltura ecclesiastica, ai fedeli i « catechumeni qui nulla sine culpa sine baptismo moriantur ». A tal proposito, la dottrina canonistica rilevava significativamente che questi soggetti avevano ricevuto un « baptême de désir ». Di conseguenza, la mancata celebrazione del battesimo do-

⁽¹⁾ Si vedano tra gli altri R. FALSINI, *L'iniziazione cristiana e i suoi sacramenti*, Milano, 1987, pp. 11 e ss., G. RENIERS, *Urgences cathécuménales et droit*, in « L'année canonique », 1983, pp. 185 e ss., E. MARANTONIO SGUERZO, *Il battesimo nella Chiesa primitiva: dalle origini agli inizi del II secolo*, in « Monitor Ecclesiasticus », I, 1990, pp. 112 e ss.

vuta a loro colpa doveva far presumere un'assenza di tale desiderio, escludendoli così dalle esequie cristiane⁽²⁾.

Il can. 1149 prevedeva la possibilità di impartire ai catecumeni⁽³⁾ «benedictiones, imprimis impertinendae catholicis»: non si trattava, ad avviso della dottrina, di benedizioni per conferire propriamente la grazia, ma per disporre coloro che le ricevevano alla conversione⁽⁴⁾.

Nel marzo del 1919 la Sacra Congregazione dei Riti precisava che tra queste benedizioni rientravano anche l'imposizione delle Ceneri e la tradizione «candelarum et palmarum»⁽⁵⁾.

Per completezza occorre segnalare il can. 1152 per il quale «esorcismi a legitimis ministris fieri possunt non solum in fideles et catechumenos, sed etiam in acatholicos et excommunicatos».

A ben guardare, il codice del 1917 ignorava completamente il catecumenato, limitandosi a una disciplina piuttosto scarna riguardante i catecumeni come titolari di alcune prerogative.

La vera e propria riscoperta dell'istituzione avviene con il Concilio Vaticano II, pur in assenza di «un vero dibattito conciliare» sull'argomento⁽⁶⁾.

Infatti, la Costituzione dedicata alla riforma liturgica prescrive di ristabilire «il catecumenato degli adulti diviso in più gradi, da attuarsi secondo il giudizio dell'ordinario del luogo», come tempo «destinato a una conveniente formazione (...) santificato con riti sacri da celebrarsi in tempi successivi»⁽⁷⁾ e, in connessione con la restaurazione del catecumenato, auspica la revisione dei riti del battesimo degli adulti⁽⁸⁾.

La Costituzione dogmatica «Lumen Gentium» riconosce espressamente che «i catecumeni che per impulso dello Spirito

(2) Così R. NAZ *Cathécumènes*, in *Dictionnaire de droit canonique*, Paris, 1937, p. 1436. Cfr anche WERNZ-VIDAL, *Ius canonicum*, Roma, 1934, IV, p. 700.

(3) In assenza di un esplicito divieto del diritto, tali benedizioni potevano essere impartite anche agli acattolici (can. 1149).

(4) R. NAZ *Cathécumènes*, cit., p. 1236. Cfr WERNZ-VIDAL, *Ius canonicum*, cit., IV, p. 399.

(5) In A.A.S., XI, p. 144.

(6) Così FALSINI, *L'iniziazione*, cit., p. 38. Cfr. R. CAPRILE (a cura di), *Il Concilio Vaticano II*, Roma, Ed. Civiltà Cattolica, 1968, II, p. 101.

(7) COSTITUZIONE, *Sacrosantum Concilium*, n. 64.

(8) *Ibidem*, n. 65.

Santo desiderano ed espressamente vogliono essere incorporati alla Chiesa, vengono ad essa congiunti da questo stesso desiderio e la madre Chiesa li avvolge come già suoi con il proprio amore e con le proprie cure»⁽⁹⁾.

Più ampie e dettagliate sono le indicazioni del Decreto conciliare dedicato all'attività missionaria della Chiesa.

Dopo aver ricordato la severa proibizione «di costringere o indurre e attirare alcuno con inopportuni raggiri ad abbracciare la fede»⁽¹⁰⁾, si afferma che la conversione, «passaggio dall'uomo vecchio all'uomo nuovo», deve manifestarsi nelle sue conseguenze di ordine sociale e «svilupparsi progressivamente nel tempo del catecumenato»⁽¹¹⁾. Questo, «lungi dall'essere una semplice esposizione di verità dogmatiche e di norme morali, costituisce una vera scuola di formazione, debitamente estesa nel tempo, alla vita cristiana». I catecumeni infatti devono essere «convenientemente iniziati al mistero della salvezza e alla pratica della morale evangelica» e mediante riti sacri «introdotti alla vita religiosa, liturgica, caritativa del popolo di Dio»⁽¹²⁾.

Si ritiene inoltre necessario che essi «imparino a cooperare attivamente all'evangelizzazione ed alla edificazione della Chiesa con la testimonianza della vita e con la professione della fede». Viene particolarmente sottolineato il carattere comunitario dell'iniziazione cristiana nel corso del catecumenato che «non deve essere opera solo dei catechisti e dei sacerdoti, ma di tutta la comunità dei fedeli»⁽¹³⁾.

Infine, ed è l'aspetto più importante dal punto di vista normativo, si afferma che «nel nuovo Codice dovrà essere più esattamente definito lo stato giuridico dei catecumeni», dal momento che essi «sono già uniti alla Chiesa, appartengono già alla famiglia di Cristo, e non è raro che conducano già una vita ispirata alla fede, alla speranza, alla carità»⁽¹⁴⁾.

⁽⁹⁾ COSTITUZIONE DOGMATICA, *Lumen Gentium*, n. 14.

⁽¹⁰⁾ DECRETO CONCILIARE, *Ad gentes*, n. 13. Cfr. anche Dichiarazione conciliare *Dignitatis Humanae*, nn. 2, 4, 10.

⁽¹¹⁾ *Ad gentes*, n. 13.

⁽¹²⁾ *Ibidem*, n. 14.

⁽¹³⁾ *Ibidem*.

⁽¹⁴⁾ *Ibidem*.

Per completare il quadro, occorre considerare anche i riferimenti dei decreti *Christus Dominus* (n. 14) e *Presbyterorum Ordinis* (nn. 5-6) alla cura pastorale dei catecumeni nell'ambito del ministero episcopale e presbiterale.

Le indicazioni del Concilio aprono la strada alla significativa riforma liturgica del *Rito dell'iniziazione cristiana degli adulti*⁽¹⁵⁾, che «più che un rito contiene un complesso di riflessioni teologiche e indicazioni pastorali e azioni liturgiche che vogliono sostenere e guidare l'iniziazione alla vita cristiana nella Chiesa di un adulto o di un gruppo di adulti»⁽¹⁶⁾.

Sono previsti tre gradi o passaggi attraverso i quali l'adulto aspirante al battesimo deve passare per essere incorporato alla Chiesa: nel primo grado il soggetto, dando inizio alla conversione, «vuol diventare cristiano ed è accolto nella Chiesa come catecumeno»; nel secondo, «cresciuta la fede e quasi terminato il catecumenato», viene ammesso «a una più intensa preparazione ai sacramenti»; nel terzo, compiuta la preparazione, riceve i sacramenti che formano il cristiano, battesimo, confermazione ed eucarestia⁽¹⁷⁾.

Quattro sono i tempi che scandiscono tali passaggi. Il primo, detto precatecumenato, è dedicato dalla Chiesa all'evangelizzazione e «si conclude con l'ingresso nell'ordine dei catecumeni». Il secondo, che può protrarsi per diversi anni, è caratterizzato dalla catechesi e dai riti con essa connessi e «si conclude il giorno dell'elezione». Il terzo tempo, che di norma coincide con il periodo quaresimale e le solennità pasquali, è un periodo molto intenso di «illuminazione» e «purificazione interiore». Dopo la celebrazione dei sacramenti dell'iniziazione, di regola durante la Veglia pasquale, il quarto e ultimo periodo è dedicato alla «mistagogia», cioè «all'esperienza cristiana e ai suoi primi frutti spirituali e anche a stabilire sempre più stretti legami con la comunità dei fedeli»⁽¹⁸⁾.

⁽¹⁵⁾ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Rito dell'iniziazione cristiana degli adulti* (d'ora in avanti RICA), Roma, 1978. Si tratta della versione italiana dell'*Ordo initiationis christianae adultorum* emanato dalla Sacra Congregazione dei Riti nel 1972.

⁽¹⁶⁾ *Introduzione alla versione italiana*, in RICA, cit.

⁽¹⁷⁾ RICA, cit., p. 28.

⁽¹⁸⁾ *Ibidem*, p. 29.

I catecumeni ricevono dalla Chiesa, che li «circonda del suo affetto e delle sue cure come già suoi figli ad essa congiunti», il nutrimento della Parola di Dio e della liturgia e devono, di conseguenza partecipare alla liturgia della Parola e «ricevere le benedizioni e i sacramentali»⁽¹⁹⁾.

La più autorevole dottrina canonistica non ha mancato di evidenziare gli elementi più importanti degli insegnamenti conciliari sul catecumenato e sullo statuto giuridico del catecumeno⁽²⁰⁾.

In primo luogo si è rilevato che la condizione di catecumeno si acquisisce con l'esplicita volontà del soggetto di incorporarsi alla Chiesa, mentre le cerimonie liturgiche di ammissione hanno solo lo scopo di rendere pubblica «in facie Ecclesiae» tale volontà⁽²¹⁾.

In secondo luogo, come si evince soprattutto dalla limpida e penetrante analisi di Lombardía, la condizione di catecumeno è da considerarsi un vero e proprio *status* giuridico, per certi versi analogo al noviziato dei religiosi, caratterizzato, pur nella sua «dinamicità», da veri e propri diritti e doveri⁽²²⁾.

In terzo luogo, spetta al Codice, secondo le indicazioni conciliari, delineare più dettagliatamente tale *status* non solo per i territori di missione, ma per tutta la Chiesa universale⁽²³⁾, mentre il diritto particolare dovrebbe regolare, sempre secondo l'opinione di Lombardía, gli aspetti istituzionali e organizzativi del catecumenato⁽²⁴⁾.

2. *La disciplina del Codice del 1983.*

Durante i lavori della Pontificia Commissione per la revisione del Codice di diritto canonico, in svariate occasioni la discussione si incentra sul catecumenato e sulla figura del catecumeno.

⁽¹⁹⁾ *Ibidem*, p. 32.

⁽²⁰⁾ Si vedano in proposito P. LOMBARDÍA, *Estatuto juridico del catecumeno segun los textos del Concilio Vaticano II*, in *Escritos de derecho canonico*, Pamplona, 1973, pp. 207 e ss., F.J. URRUTIA, *Catecumenus iuxta Concilium Oecumenicum Vaticanum Secundum*, in «Periodica», 63 (1974), pp. 141 e ss., A. DEL PORTILLO, *Laici e fedeli nella Chiesa*, Milano, Giuffrè, 1999, pp. 269 e ss.

⁽²¹⁾ P. LOMBARDÍA, *Estatuto*, cit., pp. 230-231. Cfr. anche A. DEL PORTILLO, *Laici e fedeli*, cit., p. 274.

⁽²²⁾ P. LOMBARDÍA, *Estatuto*, cit., pp. 245-247.

⁽²³⁾ *Ibidem*, p. 251. Cfr. anche A. DEL PORTILLO, *Laici e fedeli*, cit., p. 276.

⁽²⁴⁾ P. LOMBARDÍA, *Estatuto*, cit., pp. 252-253.

Nell'incontro del Gruppo di studio relativo ai canoni sui sacramenti, svoltosi nell'aprile del 1977, emerge il rilievo critico mosso da due Conferenze episcopali nazionali, una conferenza episcopale regionale e una università ecclesiastica sulla mancanza di una trattazione complessiva dell'iniziazione cristiana e della materia del catecumenato⁽²⁵⁾. L'anno successivo si svolgono due sedute dello stesso gruppo di studio per esaminare le norme relative ai sacramenti del battesimo e dell'eucarestia e viene proposto un canone che tratti espressamente la materia del catecumenato « (...) in vita christiana per catecumenatum ad normam iuris peractum sit initiatus »⁽²⁶⁾.

Il problema principale della Commissione è come ottemperare all'esplicita richiesta del Concilio di definire lo statuto giuridico del catecumeno. A tal proposito, durante il dibattito nel Gruppo di studio « De laicis », alcuni consultori ritengono che i catecumeni abbiano dei veri e propri diritti e doveri e propongono la loro equiparazione ai fedeli « in celebratione matrimoniorum et funerum ». Altri affermano invece vigorosamente che « cathecumenos non esse fideles qui poni possint in eodem loco iuridico ac ceteri christifideles » e propendono per riconoscere ad essi delle semplici facoltà. La maggior parte dei consultori concordano con quest'ultima concezione dichiarando che « statutum cathecumenorum differere debet a statuto fidelium »⁽²⁷⁾.

La soluzione di compromesso, un « modo elegante », secondo l'icastica espressione di un consultore, « per salvare la richiesta dei Padri conciliari », è di affidare alla legislazione particolare il compito di delineare lo statuto giuridico dei catecumeni « quatenus non sunt personae in Ecclesiae »⁽²⁸⁾.

Sulla base di tali indicazioni si arriva alle disposizioni del Codice di diritto canonico del 1983.

Il can. 206 dichiara che sono legati « speciali ratione » con la Chiesa i catecumeni che « Spiritu Sancto movente », chiedono con

⁽²⁵⁾ *Communicationes*, 9 (1977), p. 326. Cfr. A. CELEGHIN, *L'iniziazione cristiana*, in « Periodica de re canonica », 1995, pp. 48 e ss.

⁽²⁶⁾ *Communicationes*, 13 (1981), p. 322.

⁽²⁷⁾ *Communicationes*, 17 (1985), pp. 227-228.

⁽²⁸⁾ *Communicationes*, 21 (1989), p. 291. Cfr. sul punto G. TREVISAN, *Lo « stato giuridico » del catecumeno*, in « Quaderni di diritto ecclesiale », 1997, pp. 245-246.

intenzione esplicita di essere incorporati ad essa, e «hoc ipso voto», così come per la vita di fede, speranza, carità che conducono, sono uniti alla Chiesa «quae eos iam suos fovet». Sulla scorta degli insegnamenti conciliari, in particolare di *Lumen Gentium*, vengono chiaramente delineati i tre elementi essenziali che qualificano la condizione di catecumeno. Il primo elemento è aver ricevuto, sia pure in uno stadio ancora iniziale, il dono della fede dallo Spirito Santo e di condurre già una vita caratterizzata dalla presenza delle virtù teologali infuse nel loro cuore⁽²⁹⁾. Il secondo è il desiderio e l'esplicita richiesta di essere incorporati alla Chiesa per mezzo del battesimo. Tale desiderio non deve essere vago e generico, ma un serio intento di essere parte del popolo di Dio e deve trovare risposta da parte della Chiesa mediante l'inserimento nel cammino catecumenale⁽³⁰⁾. Il terzo è il peculiare vincolo di appartenenza che unisce i catecumeni alla Chiesa. Il Codice non adotta il termine «incorporati» che è riservato ai battezzati, ma quello di «congiunti» alla Chiesa che li considera già come suoi sia pure con un legame di comunione graduale e «a titolo particolare»⁽³¹⁾.

Il par. 2 del can. 206 avverte che «la Chiesa dedica una cura particolare ai catecumeni e mentre li invita a condurre una vita evangelica e li introduce alla celebrazione dei riti sacri, ad essi già elargisce diverse prerogative che sono proprie dei cristiani».

L'uso del termine «prerogative» al posto di «diritti», giudicato estremamente ambiguo da autorevole dottrina⁽³²⁾, è indicativo dei dubbi del legislatore sulla soggettività giuridica del catecumeno che, non essendo ancora battezzato, non può essere considerato «persona in Ecclesia» secondo il disposto del can. 96 del C.I.C.⁽³³⁾. A tal proposito, mentre alcuni autori negano al ca-

⁽²⁹⁾ G. TREVISAN, *Lo « stato giuridico »*, cit., p. 248. Cfr. anche A. D'AURIA, *Lo statuto giuridico del catecumeno*, in «Euntes docete», 2001, p. 154.

⁽³⁰⁾ G. TREVISAN, *Lo « stato giuridico »*, cit., p. 249. Cfr. anche A. D'AURIA, *Lo statuto giuridico*, cit., p. 155, e A. Longhitano, *Il popolo di Dio*, in *Il diritto nel mistero della Chiesa*, Roma, 1990, II ed., p. 24.

⁽³¹⁾ G. TREVISAN, *Lo « stato giuridico »*, cit., p. 250. Cfr. anche A. D'AURIA, *Lo statuto giuridico*, cit., p. 155.

⁽³²⁾ P. LOMBARDÍA, *Lecciones de derecho canonico*, Madrid, 1984, p. 138.

⁽³³⁾ Per cenni generali sulla soggettività giuridica dei non battezzati cfr. G. FELICIANI, *Le basi del diritto canonico*, Bologna, Il mulino, 2002, pp. 147-149. Per il di-

tecumeno una soggettività giuridica nella Chiesa⁽³⁴⁾, altri parlano di una soggettività secondaria o «inchoata»⁽³⁵⁾, e altri ancora considerano tutti i non battezzati, ivi compresi i catecumeni, persone nella Chiesa, riservando al battezzato il concetto di *crisifidelis*⁽³⁶⁾.

Al di là di tale dibattito dottrinale, si può senz'altro affermare che i catecumeni godono nell'ordinamento canonico dei diritti e doveri da riconoscersi ad ogni uomo in quanto persona, come, ad esempio il dovere di «ricercare la verità nelle cose che riguardano Dio e la sua Chiesa» (can. 748 par. 1), il diritto di libertà religiosa (can. 748 par. 2) o quello di agire e resistere in giudizio (can. 1476)⁽³⁷⁾.

Godono altresì, secondo il disposto del can. 206, di alcune prerogative proprie dei fedeli. Alcune di esse sono previste dallo stesso Codice di diritto canonico, senza particolari novità rispetto alla disciplina del Codice del 1917. Così, il can. 1183 afferma, che «relativamente alle esequie i catecumeni vanno annoverati tra i fedeli». E il can. 1170 prescrive che le benedizioni che vanno impartite in primo luogo ai cattolici «possono essere date anche ai catecumeni»⁽³⁸⁾.

Quanto al matrimonio, nonostante la proposta di equiparazione tra fedeli e catecumeni emersa durante i lavori di revisione del Codice, il can. 1086 stabilisce che l'impedimento di disparità di culto sussiste in caso di nozze tra un fedele e un catecumeno, come con ogni altro non battezzato⁽³⁹⁾. Inoltre dai can. 1059 e 1117 si evince che il matrimonio tra due catecumeni non soggiace all'obbligo della forma canonica di cui al can. 1108. A tal propo-

battito nella vigenza del Codice del 1917 si veda P. GISMONDI, *Gli acattolici nel diritto della Chiesa*, in «Ephemerides iuris canonici», 1946, pp. 224 e ss.

⁽³⁴⁾ F.J. URRUTIA, *Estne persona quae non sit crisifidelis?*, in «Periodica de re morali canonica liturgica», 1984, fasc. I, p. 314.

⁽³⁵⁾ Così G. DALLA TORRE, *Commento al can. 206*, in P.V. PINTO (a cura di), *Commentario al Codice di diritto canonico*, Libreria Editrice Vaticana, 2001, p. 114.

⁽³⁶⁾ J. FORNÉS, *Can. 206*, in *Comentario Exègetico al Código de derecho canonico*, Pamplona, Eunsa, 2002, III ed., Vol. II, p. 44.

⁽³⁷⁾ Così G. Dalla Torre, *Commento*, cit., pp. 114-115. Cfr. anche G. TREVISAN, *Lo «stato giuridico»*, cit., pp. 250-251.

⁽³⁸⁾ Tali benedizioni, se non si oppone una particolare proibizione della Chiesa, possono essere date persino ai non cattolici (can. 1170).

⁽³⁹⁾ G. TREVISAN, *Lo «stato giuridico»*, cit., p. 252.

sito occorre, tuttavia, precisare che il *RICA* (n. 18) estende, con un rinvio ai nn. 55-56 del *Rito del Matrimonio*, la forma prevista per il matrimonio tra un battezzato e un catecumeno a quello tra due catecumeni⁽⁴⁰⁾.

In assenza di esplicite disposizioni normative, si discute sul diritto del catecumeno di essere membro di un'associazione ecclesiale⁽⁴¹⁾. La dottrina tende ad ammettere la possibilità di partecipare solo alle associazioni private di fedeli⁽⁴²⁾, ma deve forse ritenersi configurabile anche una partecipazione alle associazioni pubbliche che non perseguano fini riservati alla gerarchia⁽⁴³⁾.

Altre prerogative sono previste dal diritto liturgico, in particolare dal *RICA*, come ad esempio la possibilità di partecipare alla liturgia della Parola (n. 18) e la collaborazione attiva all'evangelizzazione e all'edificazione della Chiesa (n. 19.4)⁽⁴⁴⁾.

Come si vede, il Codice del 1983, sulla scia degli insegnamenti del Concilio, dedica maggiore attenzione alla figura del catecumeno, ma per quanto riguarda il suo statuto giuridico si muove con grande prudenza in una linea di sostanziale continuità con il precedente Codice.

Va peraltro segnalato, come novità di maggior rilievo, il can. 788. Tale norma dispone innanzitutto che coloro che hanno intenzione di abbracciare la fede cristiana «compiuto il tempo del precatecumenato siano ammessi con le cerimonie liturgiche al catecumenato, e i loro nomi siano scritti nell'apposito libro». Tale materia è, come si è già evidenziato, regolata dal diritto liturgico nel *RICA*.

⁽⁴⁰⁾ Cfr. sul punto A. D'AURIA, *Lo statuto giuridico*, cit., p. 165.

⁽⁴¹⁾ Sul punto si veda G. DALLA TORRE, *Commento*, cit., p. 115. La problematica è accennata anche da G. FELICIANI, *La partecipazione di cristiani di altre Chiese e Comunità ecclesiali e di credenti di altre religioni alla vita delle associazioni di fedeli cattolici*, in PONTIFICIUM CONSILIUM PRO LAICIS, *Ecumenismo e dialogo interreligioso: il contributo dei fedeli laici*, Libreria Ed. Vaticana, 2002, pp. 162-163.

⁽⁴²⁾ In tal senso F. J. URRUTIA, *Estne persona*, cit., p. 315 e più recentemente A. D'Auria, *Lo statuto giuridico*, cit., p. 161.

⁽⁴³⁾ Si vedano sul punto le argomentazioni di G. FELICIANI, *La partecipazione*, cit., pp. 166-167, relative alla possibilità di partecipazione dei battezzati non cattolici alle associazioni pubbliche, ma che per analogia possono estendersi, a nostro avviso, anche ai catecumeni.

⁽⁴⁴⁾ Sul punto si veda S. ARDITO, *Battesimo: aspetti teologici e canonistici*, in «Monitor Ecclesiasticus», I, 1990, pp. 48-49.

«I catecumeni», prosegue la disposizione «per mezzo dell'istruzione e del tirocinio della vita cristiana, siano adeguatamente iniziati al mistero della salvezza e vengano introdotti a vivere la fede, la liturgia, la carità del popolo di Dio e l'apostolato». Si chiarisce che il catecumenato non è una semplice esposizione di verità dogmatiche e morali, ma, come aveva affermato il decreto conciliare *Ad gentes*, un tirocinio che investe tutte le dimensioni dell'esperienza cristiana, la vita liturgica, caritativa e l'apostolato⁽⁴⁵⁾.

Il par. 3 del can 788 afferma che «spetta alla Conferenza Episcopale emanare statuti con cui ordinare il catecumenato, determinando «*quaenam sint praestanda, atque definendo quaenam eis agnoscitur prerogativae*». Il legislatore universale demanda dunque alle Conferenze episcopali il compito di disciplinare non solo l'organizzazione del catecumenato, ma anche lo *status* giuridico del catecumeno, determinandone gli obblighi e, con termine analogo a quello usato dal can. 206, le prerogative⁽⁴⁶⁾.

Il can. 851 n. 1 prevede che l'adulto che intende ricevere il battesimo venga ammesso al catecumenato e condotto, attraverso vari gradi, all'iniziazione sacramentale «secondo il rito dell'iniziazione, adattato dalla Conferenza Episcopale e secondo le norme peculiari da essa emanate»⁽⁴⁷⁾.

La disciplina del Codice dei canoni delle Chiese orientali del 1990 è analoga, con un rinvio al diritto particolare per «emanare le norme con cui viene ordinato il catecumenato, determinando che cosa devono garantire i catecumeni e quali prerogative siano ad essi riconosciute» (CCEO, can. 587 par. 3)⁽⁴⁸⁾.

⁽⁴⁵⁾ A. D'AURIA, *Lo statuto giuridico*, cit., p. 156.

⁽⁴⁶⁾ F. RETAMAL, *Can. 788*, in *Comentario Exègetico al Código de derecho canónico*, Pamplona, Eunsa, 2002, III ed., Vol. III/1, pp. 201-202. Cfr. anche P. A. BONNET, *Can. 206*, in P. A. BONNET-G. GHIRLANDA, *De christifidelibus. De eorum iuribus, de laicis, de consociationibus. Adnotationes in Codicem*, Roma, 1983, p. 9.

⁽⁴⁷⁾ Sul punto si veda M. BLANCO, *Can. 851*, in *Comentario Exègetico al Código de derecho canónico*, Pamplona, Eunsa, 2002, III ed., Vol. III/1, pp. 454-457.

⁽⁴⁸⁾ Si veda in proposito D. SALACHAS, *L'azione missionaria nella legislazione della Chiesa*, in «*Euntes docete*», 2001, pp. 34 e ss. Cfr. anche SALACHAS, *L'iniziazione cristiana dei fedeli orientali in territori latini*, in «*Quaderni di diritto ecclesiale*», 1997, pp. 326 e ss.

3. *La legislazione delle Conferenze episcopali.*

La legislazione attuativa del can. 788 par. 3 e del can 851 n. 1. del C.I.C., emanata dalle Conferenze episcopali nei vari continenti, presenta una grande varietà a seconda delle diverse realtà e circostanze⁽⁴⁹⁾.

In alcuni casi, i vescovi non hanno dettato una disciplina specifica, ma solo scarse norme di rinvio ad altre fonti normative. Così la Conferenza Episcopale scozzese ritiene sufficienti le norme sul catecumenato stabilite dal Codice, quelle di Germania e Berlino si richiamano genericamente al *RICA*, quella neozelandese dispone che l'iniziazione cristiana degli adulti si svolga sulla base del Catechismo della Chiesa Cattolica del 1992.

Molti episcopati (Brasile, Colombia, Panama, Perù, Venezuela, Nigeria, Ruanda) hanno emanato una normativa interlocutoria che demanda a specifici organi della rispettiva conferenza la disciplina degli aspetti istituzionali del catecumenato. La Conferenza episcopale di Haiti, con una disposizione alquanto singolare, si limita ad affermare recisamente che «il n' existe pas de cathécuménat en Haiti».

Solo in Cile, Malta e Stati Uniti, vi è una normativa ampia e articolata che regola sia l'organizzazione del catecumenato, sia lo statuto giuridico del catecumeno, mentre la maggior parte degli

⁽⁴⁹⁾ Cfr. T. MARTIN DE AGAR, *Legislazione particolare delle Conferenze Episcopali complementare al CIC*, Milano, Giuffrè, 1990, passim. Le normative prese qui in esame sono quelle delle Conferenze episcopali di Africa Settentrionale (M. DE AGAR, *Legislazione*, cit., p. 45), Benin (*Ibidem*, pp. 738-739), Berlino (*Ibidem*, p. 94), Brasile (*Ibidem*, p. 117), Canada (*Ibidem*, p. 133), Cile (*Ibidem*, pp. 164-165), Colombia (*Ibidem*, p. 192), Ecuador (*Ibidem*, p. 213), Gambia, Liberia e Sierra Leone (*Ibidem*, p. 250), Germania (*Ibidem*, pp. 302-303), Haiti (*Ibidem*, p. 324), India (*Ibidem*, p. 341), Malta (*Ibidem*, pp. 417-423), Nigeria (*Ibidem*, p. 486), Panama (*Ibidem*, p. 526), Perù (*Ibidem*, p. 555), Ruanda (*Ibidem*, p. 751-752), Scozia (*Ibidem*, p. 627), Spagna (*Ibidem*, pp. 637-638), Svizzera (*Ibidem*, pp. 697-698), Venezuela (*Ibidem*, p. 721); Nuova Zelanda (in «*Ius Ecclesiae*», I, 1997, pp. 405-406), Paraguay (in «*Ius Ecclesiae*», I, 1998, pp. 404-405), Sri Lanka (in «*Ius Ecclesiae*», I, 1994, p. 385), Thailandia (in «*Ius Ecclesiae*», I, 1993, p. 414), Stati Uniti (in «*Ius Ecclesiae*», I, 1990, pp. 410-416. Sul punto si veda il commento di D.J. CAVANAGH, *National statutes for the rite of christian initiation of adults in the United States of America*, in «*Ius Ecclesiae*», I, 1990, pp. 211 e ss.); Francia (NERF, p. 127).

Per una breve analisi si veda C. J. ERRAZURIZ, *Il battesimo degli adulti*, in *Monitor Ecclesiasticus*, I, 1990, pp. 85-89.

episcopati si occupa prevalentemente del primo aspetto con molti richiami alla legislazione liturgica e qualche spunto originale.

Così, per quanto concerne il profilo organizzativo, la Conferenza maltese è l'unica a regolare dettagliatamente anche la fase del precatecumenato, disponendo che, in ogni diocesi, un sacerdote delegato del Vescovo diocesano esamini le domande di ammissione presentate per iscritto e decida se accettare il soggetto richiedente come simpatizzante. Terminato il periodo di precatecumenato, il simpatizzante deve confermare per iscritto la domanda e indicare la persona che sarà suo garante per essere ammesso, con il rito liturgico prescritto, al catecumenato vero e proprio. Secondo le disposizioni dei vescovi degli Stati Uniti, il precatecumenato può svolgersi anche in un centro, scuola o altra istituzione non parrocchiale, ma, con l'ammissione al catecumenato, il candidato deve essere introdotto nella vita cristiana della parrocchia o di altra «similar community».

Nelle disposizioni di alcune Conferenze episcopali (Canada, Francia, Svizzera), si auspica che i catecumeni siano riuniti in gruppi di «*accompagnement cathécuménal*» per vivere una più intensa esperienza di comunità ecclesiale, e si prescrive che gli atti che segnano i vari passaggi dell'iniziazione siano sottoscritti dal candidato e da chi presiede la celebrazione.

Negli Stati Uniti, vengono dati specifici orientamenti anche circa il percorso di iniziazione dei bambini «*of catechetical age*» che non hanno ancora ricevuto il battesimo, e un'apposita sezione è dedicata alla formazione catechetica degli adulti battezzati che non hanno ricevuto i sacramenti della confermazione e dell'eucarestia.

Per quanto concerne invece la normativa sullo statuto giuridico del catecumeno, se in alcuni decreti (Sri Lanka, Thailandia) vi è un semplice richiamo alle previsioni del Codice sulle benedizioni e le esequie cristiane, in altri vengono sanciti ulteriori obblighi e prerogative.

Talora si riconosce il diritto del catecumeno di scegliere il padrino (India), o un accompagnatore nel cammino di iniziazione, cui spetta «*le rôle de discernement*» (Africa Settentrionale), e che sia testimone e garante «*de su fe y de su voluntad*» (Spagna).

Riguardo alla partecipazione dei catecumeni alla vita liturgica della Chiesa, molti episcopati (India, Paraguay, Malta, Spagna, Francia) riconoscono il diritto e il correlativo obbligo di tali sog-

getti a prendere parte alla liturgia comunitaria della Parola almeno una volta alla settimana. La possibilità di partecipare alla Santa Messa per tutta la sua durata è, invece, prevista dalle Conferenze di Cile ed Ecuador. Per quest'ultima, i catecumeni possono assistere anche alla «*celebración de los sacramentos y otros actos litúrgicos, sin tomar parte activa en ellos*».

Circa il matrimonio, la Conferenza episcopale neozelandese richiede per il catecumeno una situazione matrimoniale regolare e prescrive la forma canonica per la sua celebrazione. Anche per i vescovi degli Stati Uniti, le nozze dei catecumeni possono essere celebrate secondo il Rito del Matrimonio dei fedeli e durante la Liturgia eucaristica, omettendo solo «*all references to eucharistic sharing being*».

Per la partecipazione dei catecumeni all'apostolato e alla missione della Chiesa, la legislazione particolare non offre, in generale, spunti particolarmente significativi. Solo l'episcopato del Benin riconosce molteplici prerogative come la possibilità di «*militer dans des associations pieuses et mouvements d'apostolat*», e di far parte dei consigli parrocchiali «*si la sagesse le recommande*». Anche secondo le disposizioni dei vescovi cileni, il catecumeno può partecipare alle «*organizaciones de la Iglesia*» e finanche ricevere incarichi in essa, purché non si tratti di attività che richiedano l'esercizio del culto o l'insegnamento della dottrina.

Infine, nelle indicazioni della *Conférence des Évêques de France*, appare estremamente significativa la definizione dei catecumeni come «*discepoli di Cristo*», anche se non ancora suoi fedeli, che, per questo, godono di uno statuto particolare, «*avec les droits et les devoirs y afférents*». L'uso dei termini «*diritti e doveri*» al posto di «*obblighi e prerogative*»⁽⁵⁰⁾ è, a ben guardare, indicativo di una più matura considerazione della soggettività giuridica del catecumeno.

Come si può notare, nella legislazione delle Conferenze episcopali non viene delineato uno statuto giuridico organico del catecumeno. Infatti, dal sintetico catalogo dei principali obblighi e pre-

⁽⁵⁰⁾ La versione francese del can. 788 par. 3 è la seguente: «*Il appartient à la Conférence des Evêques d'édicter des statuts qui organiseront le catéchuménat, en déterminant ce qui est requis des catéchumènes et en définissant les prérogatives qui leur sont reconnues*».

rogative che gli episcopati riconoscono, non emergono, salvo qualche importante eccezione, particolari novità rispetto alle disposizioni della legislazione universale.

4. *Gli orientamenti della Conferenza Episcopale Italiana.*

La Conferenza Episcopale Italiana ha dato le prime scarse indicazioni in materia nel *Direttorio liturgico-pastorale per l'uso del Rituale* predisposto nel 1967 dalla Commissione Episcopale per la liturgia che prescriveva «una conveniente preparazione catechetica in accordo con le varie tappe della liturgia catecumenale», evitando «una affrettata celebrazione del sacramento del battesimo, anche se si ritenesse tempestivamente necessaria in vista del matrimonio»⁽⁵¹⁾.

La tematica è affrontata anche nel documento pastorale del 1973 *Evangelizzazione e sacramenti* che distingue il catecumenato vero e proprio degli adulti non battezzati dalla «catechesi permanente» o «catecumenato in un'accezione molto ampia ed analogica», che deve accompagnare il cristiano «dai sacramenti dell'iniziazione cristiana fino ai sacramenti dell'ordine e del matrimonio»⁽⁵²⁾.

Dopo il Codice del 1983, la C.E.I., con delibera di carattere non normativo del 18 aprile 1985, ha demandato agli organi competenti della Conferenza la redazione di note e istruzioni, da sottoporre successivamente all'approvazione dell'assemblea, su determinate materie, tra le quali il catecumenato⁽⁵³⁾. Si è trattato di un intervento di carattere interlocutorio cui non ha fatto seguito, ad oggi, alcuna legislazione attuativa del disposto del can. 788 par. 3 del C.I.C.⁽⁵⁴⁾.

Di grande interesse sono tre recenti documenti del Consiglio Permanente della C.E.I. che, pur non avendo in senso proprio valore normativo, stabiliscono le linee guida dell'iniziazione cristiana

⁽⁵¹⁾ In *Enchiridion della Conferenza Episcopale Italiana* (in seguito «ECEI»), 1, 1063.

⁽⁵²⁾ Del. 12/7/1973, in «ECEI», 2, 473-481. Cfr. C.J. ERRAZURIZ, *Il battesimo degli adulti*, cit., pp. 87-88.

⁽⁵³⁾ In «ECEI», 3, 2299.

⁽⁵⁴⁾ Sul punto cfr. M. CALVI, *Il ruolo del vescovo e del parroco nell'itinerario di educazione cristiana*, in «Quaderni di diritto ecclesiale», 1997, p. 263.

in Italia. Si tratta delle note pastorali *Orientamenti per il catecumenato degli adulti* del 30 marzo 1997⁽⁵⁵⁾, *Orientamenti per l'iniziazione dei fanciulli e dei ragazzi dai 7 ai 14 anni* del 23 maggio 1999⁽⁵⁶⁾, *Orientamenti per il risveglio della fede e il completamento dell'iniziazione cristiana in età adulta* dell'8 giugno 2003⁽⁵⁷⁾.

Di tali documenti verranno evidenziati, in questa sede, solo gli spunti più rilevanti dal punto di vista giuridico, che potranno costituire la base di una futura legislazione complementare della C.E.I. sul catecumenato e sullo statuto giuridico dei catecumeni, mentre saranno tralasciati gli aspetti di carattere teologico e pastorale.

Secondo gli *Orientamenti per il catecumenato degli adulti*, spetta al Vescovo, nella sua funzione di maestro, sacerdote e pastore della Chiesa particolare, la «responsabilità diretta» di tutto il cammino di iniziazione cristiana degli adulti. Egli deve, tra l'altro, stabilire la durata del catecumenato e regolare la sua disciplina, conferire a catechisti degni e preparati la delega di seguire il cammino catecumenale e di compiere gli esorcismi e dare le benedizioni, presiedere al rito dell'elezione e ratificare personalmente o per mezzo di un delegato i nuovi eletti⁽⁵⁸⁾.

Ove se ne rilevi la necessità, in ogni Diocesi può essere costituito il Servizio diocesano al catecumenato che «può dare efficace attuazione alla responsabilità primaria e diretta del Vescovo nell'iniziazione cristiana della propria chiesa». A tale Servizio compete, ad esempio, «offrire adeguata formazione e sostegno agli operatori dell'iniziazione cristiana», precisare «i contenuti del primo annuncio della catechesi» tenendo presente la cultura di appartenenza dei catecumeni e la loro religione di provenienza, «valorizzare il posto e il cammino dei catecumeni in seno alle comunità cristiane», e, soprattutto, «determinare, secondo le disposizioni del Vescovo, la durata del catecumenato, offrire direttive per i tempi delle celebrazioni dei riti di passaggio, delle consegne e degli scrupoli»⁽⁵⁹⁾.

⁽⁵⁵⁾ In «ECEI», 6, 613 e ss.

⁽⁵⁶⁾ In «ECEI», 6, 2040 e ss.

⁽⁵⁷⁾ In «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana», n. 5, 2003.

⁽⁵⁸⁾ *Orientamenti per l'iniziazione cristiana degli adulti*, n. 44. Cfr. sul punto M. CALVI, *Il ruolo del Vescovo* cit., pp. 264-268.

⁽⁵⁹⁾ *Orientamenti per l'iniziazione cristiana degli adulti*, nn. 53-54. Cfr. CALVI, *Il ruolo del Vescovo* cit., pp. 265-66.

In proposito, occorre precisare che un simile organismo era stato già costituito in alcune diocesi prima delle indicazioni della CEI: ad esempio, il Sinodo della Chiesa di Milano del 1995 aveva previsto di istituire «un'apposita struttura denominata Servizio diocesano per il catecumenato» con il compito di «aiutare le comunità cristiane a impostare in modo corretto ed efficace gli itinerari previsti per l'iniziazione cristiana, soprattutto il cammino di catecumenato degli adulti non battezzati»⁽⁶⁰⁾.

Luogo ordinario del cammino di iniziazione è la comunità parrocchiale, sebbene «motivi particolari e situazioni pastorali possono talvolta suggerire una diversa scelta, che il servizio diocesano al catecumenato dovrebbe proporre e sostenere». Se spetta a tutti i fedeli della parrocchia «accogliere con amabilità e disponibilità quanti chiedono di diventare cristiani», offrendo una testimonianza credibile ed eloquente, un ruolo particolare è svolto dal garante e, dopo l'elezione, dal padrino o madrina. È loro compito specifico, infatti, «camminare con fraterna amicizia insieme ai nuovi credenti per orientare e sostenere la loro scelta cristiana» e «soccorrerli nei dubbi e nelle ansietà»⁽⁶¹⁾. Spetta allo stesso catecumeno cercare con cura il proprio padrino o madrina che, come delegato dalla comunità, «dovrà essere approvato dal parroco»⁽⁶²⁾.

Gli *Orientamenti* ripercorrono le varie tappe dell'iniziazione cristiana con un richiamo continuo al *RICA*. L'itinerario formativo del precatecumenato deve essere il più possibile «personalizzato e adattato alla situazione sociale, culturale e religiosa del candidato» e compete soprattutto al parroco verificare ed eventualmente rettificare le motivazioni dell'adesione al cristianesimo del nuovo credente⁽⁶³⁾. Solo quando il candidato ha raggiunto «un'adeguata seppure iniziale crescita spirituale» può essere pubblicamente accolto tra i catecumeni, ma prima del rito di ammissione si richiede un giudizio di idoneità che spetta ordinariamente «al parroco con l'aiuto dei garanti dei catechisti e dei diaconi»⁽⁶⁴⁾.

⁽⁶⁰⁾ DIOCESI DI MILANO, *Sinodo 47*, Milano, 1995, pp. 140-141.

⁽⁶¹⁾ *Orientamenti per l'iniziazione cristiana degli adulti*, nn. 46-48 e n. 85.

⁽⁶²⁾ *Ibidem*, n. 71.

⁽⁶³⁾ *Orientamenti per l'iniziazione cristiana degli adulti*, n. 57.

⁽⁶⁴⁾ *Ibidem*, n. 62.

Quattro sono le vie nelle quali si attua la maturazione cristiana del catecumeno: la catechesi, l'esperienza della vita cristiana, la liturgia e la testimonianza apostolico-missionaria.

Anzitutto il catecumenato è un tempo di «catechesi progressiva sistematica e organica», un'esposizione essenziale e integrale del messaggio cristiano da tenersi ordinariamente in «un piccolo gruppo, formato dal catecumeno, dal catechista, da alcuni fedeli e, possibilmente, dal garante»⁽⁶⁵⁾.

Il catecumeno inizia poi un tirocinio di vita cristiana che comporta «esercizi penitenziali, rinunzie, continua invocazione dell'aiuto divino»⁽⁶⁶⁾.

La catechesi e il tirocinio di vita cristiana sono integrati dall'esperienza liturgica. Oltre ad esorcismi e benedizioni, i catecumeni partecipano a «particolari celebrazioni della Parola tenute regolarmente di domenica» e alla prima parte della celebrazione eucaristica domenicale, «con un auspicabile loro congedo dopo la liturgia della Parola»⁽⁶⁷⁾.

Da ultimo, il catecumenato è il tempo delle prime esperienze apostoliche e missionarie del nuovo credente che deve collaborare, con una crescente testimonianza di fede, all'evangelizzazione e alla edificazione della Chiesa⁽⁶⁸⁾.

Per quanto riguarda il matrimonio tra un catecumeno e un fedele battezzato, se il primo chiede i Sacramenti dell'iniziazione cristiana, viene ammesso al catecumenato prima della celebrazione del matrimonio, ma qualora la data delle nozze non permetta «un adeguato cammino catecumenale», si chiederà all'Ordinario la dispensa dall'impedimento di disparità di culto per celebrare il matrimonio religioso e in seguito proseguire l'itinerario d'iniziazione⁽⁶⁹⁾.

Gli *Orientamenti per l'iniziazione dei fanciulli e dei ragazzi dai 7 ai 14 anni* del 1999, offrono indicazioni pastorali per l'iniziazione dei ragazzi in età scolare. La Chiesa accetta la domanda di battesimo avanzata dal fanciullo col consenso della famiglia e questi è inserito «in un gruppo catecumenale, con la presenza di alcuni

⁽⁶⁵⁾ *Ibidem*, n. 66.

⁽⁶⁶⁾ *Ibidem*, n. 67.

⁽⁶⁷⁾ *Ibidem*, n. 68.

⁽⁶⁸⁾ *Ibidem*, n. 70.

⁽⁶⁹⁾ *Ibidem*, n. 89.

adulti (catechisti, accompagnatori, padrini), della famiglia e, almeno in alcuni momenti più significativi, della comunità tutta»⁽⁷⁰⁾. Il cammino dei fanciulli non battezzati deve compiersi ordinariamente insieme ai coetanei già battezzati che si preparano alla Cresima e alla Prima Comunione⁽⁷¹⁾.

Da ultimo, gli *Orientamenti per il risveglio della fede e il completamento dell'iniziazione cristiana in età adulta* del 2003 hanno ad oggetto il cammino di formazione, analogo al catecumenato, per i battezzati che, dopo aver vissuto un rapporto fragile con la Chiesa, sono animati da una nuova domanda di fede. Tale percorso coinvolge anche i cristiani di altre confessioni che desiderano l'adesione alla Chiesa Cattolica, il completamento dell'iniziazione cristiana o l'accoglienza nella piena comunione con la Chiesa⁽⁷²⁾.

Questa esperienza avviene generalmente in «uno specifico gruppo» che, collegato con la comunità parrocchiale, «deve diventare luogo privilegiato di dialogo, di evangelizzazione, di catechesi, di educazione alla preghiera e alla liturgia, di educazione e di esercizio a una rinnovata partecipazione alla vita ecclesiale»⁽⁷³⁾.

Tale itinerario è però diverso dal catecumenato e così alcuni riti tipici di questo, esclusivamente propedeutici al Battesimo, non si possono tenere per cristiani già battezzati, anche se potranno esserci momenti celebrativi di ammissione al percorso e al termine di ciascuna tappa⁽⁷⁴⁾.

Quest'ultimo documento della C.E.I. è estremamente significativo perché segna la grande attenzione della Chiesa italiana per quei soggetti sempre più numerosi che Giovanni Paolo II, già nell'esortazione apostolica *Catechesi tradendae* del 1979, aveva definito icasticamente «quasi catecumeni»: essi infatti, pur essendo nati in un paese cristiano, anzi in un contesto sociologicamente cristiano, «non sono mai stati educati nella loro fede»⁽⁷⁵⁾.

⁽⁷⁰⁾ *Orientamenti per l'iniziazione dei fanciulli e dei ragazzi dai 7 ai 14 anni*, n. 26.

⁽⁷¹⁾ *Ibidem*, n. 53.

⁽⁷²⁾ *Orientamenti per il risveglio della fede e il completamento dell'iniziazione cristiana in età adulta*, nn. 12-15.

⁽⁷³⁾ *Ibidem*, n. 33.

⁽⁷⁴⁾ *Ibidem*, n. 46.

⁽⁷⁵⁾ GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica *Catechesi tradendae*, n. 44, in EV, 6, 1866.

5. Osservazioni conclusive.

Come si è visto, la definizione dello statuto giuridico del catecumeno non ha trovato nel Codice del 1983 quell'attuazione piena auspicata dai padri conciliari, ma anche da autorevoli esponenti della dottrina canonistica⁽⁷⁶⁾. Troppo forti erano i dubbi all'interno della Commissione codificatrice sulla sua soggettività giuridica per non giungere alla soluzione di compromesso di demandare, con il can. 788 par. 3, tale compito alle Conferenze Episcopali.

Ma anche la legislazione particolare, salvo alcune eccezioni, si è soffermata maggiormente sugli aspetti organizzativi del catecumenato piuttosto che sugli obblighi e le prerogative del catecumeno.

Nel momento attuale, la questione si fa di giorno in giorno più importante ed urgente, non solo nei territori di missione, ma anche nei Paesi di tradizione cattolica, perché da una parte aumenta il numero di immigrati che si avvicinano alla Chiesa, dall'altra, per effetto della secolarizzazione, molte persone non vengono più battezzate nell'infanzia.

A tal proposito, Giovanni Paolo II, nell'Esortazione apostolica post-sinodale *Ecclesia in Europa* del 2003, ha sottolineato la necessità sempre maggiore per il nostro continente, oltre che di una «nuova evangelizzazione», anche di una «prima evangelizzazione»⁽⁷⁷⁾.

La Conferenza Episcopale italiana ha colto l'importanza dell'iniziazione cristiana e del catecumenato nella complessa situazione odierna, come è ampiamente testimoniato dalle indicazioni delle citate note pastorali del Consiglio Episcopale permanente.

Sarebbe però auspicabile che si giungesse a una legislazione complementare sull'organizzazione del catecumenato e sullo *status* giuridico del catecumeno, in attuazione del disposto del can 788 par. 3.

⁽⁷⁶⁾ Si vedano ad esempio P. LOMBARDIA, *Estatuto*, cit., pp. 247 e ss., e A. DEL PORTILLO, *Laici e fedeli*, cit., pp. 277-279.

⁽⁷⁷⁾ GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica post-sinodale *Ecclesia in Europa*, n. 46, in *A.A.S.*, XCV, n. 10, p. 678.

Dovrebbe trattarsi, a parer nostro, di una normativa di una certa ampiezza, secondo il modello della legislazione di Cile, Malta e Stati Uniti.

Per quanto concerne l'organizzazione del catecumenato, si potrebbero riproporre alcune parti, quelle di maggior contenuto giuridico, dei documenti della C.E.I. sull'iniziazione cristiana, in particolare degli *Orientamenti per il catecumenato degli adulti*.

Gli obblighi e le prerogative dei catecumeni sarebbero da determinare nei quattro principali ambiti che, come si è visto, gli stessi *Orientamenti* assegnano al catecumenato: la catechesi, l'esperienza della vita cristiana, la liturgia, e la testimonianza apostolico-missionaria.

In primo luogo, dovrebbe essere riconosciuto al catecumeno il diritto a ricevere la catechesi, con il correlativo dovere di seguire il cammino di iniziazione stabilito.

In secondo luogo, potrebbero essere indicati quali atti della vita cristiana possano e debbano essere compiuti dal catecumeno: esercizi penitenziali, rinunzie, preghiere, attività caritative, testimonianze evangeliche.

Per quanto riguarda l'esperienza liturgica, dovrebbero essere ben delineate le prerogative dei catecumeni con i relativi limiti: partecipazione alla liturgia della Parola, a una parte o all'intera liturgia eucaristica, alle benedizioni, ai sacramentali e agli altri di culto.

Si potrebbe inoltre, dare qualche indicazione di carattere giuridico e liturgico sul matrimonio fra un fedele con un catecumeno e fra due catecumeni.

Per la dimensione apostolico-missionaria, occorrerebbe chiarire le facoltà dei catecumeni. Ad esempio potrebbe essere indicata la possibilità di partecipare alle associazioni e i relativi limiti a tale prerogativa.

Infine, sarebbe utile evidenziare se e a quali condizioni, il catecumeno possa ricevere incarichi nella Chiesa e collaborare alla sua stessa azione missionaria.

Si tratta naturalmente solo di alcune sommarie considerazioni *de iure condendo* che, ci si augura, possano offrire spunto ad ulteriori e più approfondite riflessioni da parte di studiosi ed operatori, per giungere a una legislazione che sarebbe senza dubbio di grande utilità per la vita della Chiesa italiana.

Infatti, nell'esperienza dell'ordinamento ecclesiale, come è stato autorevolmente affermato⁽⁷⁸⁾, «il diritto esprime la vita, spesso le succede...A volte per un buon servizio, deve prevederla e prevenirla, permettendole di sperimentare una rinascita annunciata, una rinascita promessa, che è già realtà».

⁽⁷⁸⁾ J. BEYER, *Il rinnovamento del diritto e del laicato nella Chiesa*, Milano, 1994, p. 9.

